



COMUNE DI CERANO D'INTELVI

Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 14/2013

SESSIONE ORDINARIA di prima convocazione – seduta pubblica.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E VALORI VENALI AREE FABBRICABILI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU". ANNO 2013.

L'anno **DUEMILATREDICI** il giorno **TRENTUNO** del mese di **LUGLIO** alle **ore 18.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

			Presente	Assente
1)	Oscar GANDOLA	<i>Sindaco</i>	si	
2)	Luisella RIZZA	<i>Consigliere</i>	si	
3)	Flavio RIZZA	<i>Consigliere</i>	si	
4)	Alessandro GREPPI	<i>Consigliere</i>	si	
5)	Maurizio PURICELLI	<i>Consigliere</i>	si	
6)	Giancarlo STRADA	<i>Consigliere</i>	si	
7)	Pamela CAPRANI	<i>Consigliere</i>	si	
8)	Giovanna Serena SOLDANI	<i>Consigliere</i>		si
9)	Sergio BUFFONI	<i>Consigliere</i>		si
10)	Carlo RANCATI	<i>Consigliere</i>	si	
11)	Cristina BORGHI	<i>Consigliere</i>	si	
12)	Letizia PRADA	<i>Consigliere</i>	si	
13)	Ennio RIZZA	<i>Consigliere</i>	si	
Totali			11	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **Antonietta Dott.ssa Fortini** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Oscar dott. Gandola** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Deliberazione di Consiglio comunale numero 14 del 31 luglio 2013. :
Determinazione aliquote, detrazioni e valori venali aree fabbricabili per
l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU". anno 2013.

*Visto il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo numero 267 del 2000 e s.m.i sulla **sottoestesa proposta avente ad oggetto:** determinazione aliquote, detrazioni e valori venali aree fabbricabili per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU". Anno 2013*

(x) Favorevole

() Non favorevole

Cerano d'Intelvi li 31 LUGLIO 2013

Il Responsabile del servizio ragioneria

Sig.ra Maria Grazia Balduzzi

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E VALORI VENALI AREE FABBRICABILI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU". ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle

Deliberazione di Consiglio comunale numero 14 del 31 luglio 2013. :
Determinazione aliquote, detrazioni e valori venali aree fabbricabili per
l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU". anno 2013.

finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO riduzione fino allo 0,1 per cento.

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00 ;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,

Deliberazione di Consiglio comunale numero 14 del 31 luglio 2013. :
Determinazione aliquote, detrazioni e valori venali aree fabbricabili per
l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU". anno 2013.

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

RITENUTO di stabilire che, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta municipale propria dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata alla presente deliberazione;

VISTA la Deliberazione numero 21 del 12 ottobre 2011 avente ad oggetto: modifica deliberazione di C.C. n. 7 del 24/04/2012 ad oggetto: "determinazione aliquote, detrazioni e valori venali aree fabbricabili per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU". Anno 2012

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L.;

Con votazione in forma palese espressa nei modi e nelle forme di legge:

Deliberazione di Consiglio comunale numero 14 del 31 luglio 2013. :
Determinazione aliquote, detrazioni e valori venali aree fabbricabili per
l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU". anno 2013.

Presenti 11

Favorevoli 7

Astenuti 4 (Carlo Rancati, Cristina Borghi, Letizia Prada, Ennio Rizza);

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) **DI DETERMINARE** le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013:

abitazione principale e relative pertinenze	Aliquota 0,52 per cento
Altri fabbricati	Aliquota 0,89 per cento
Aree edificabili	Aliquota 0,91 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Aliquota 0,2 per cento

3) **DI DETERMINARE** le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

b) se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

c) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00 ;

4) **DI DARE ATTO** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ;

5) **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al regolamento;

6) **DI STABILIRE** che, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta municipale propria dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata alla presente deliberazione;

7) **DI INVIARE** la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

8) **DI Dichiarare con voti : Presenti 11, Favorevoli 7, Astenuti 4 (Carlo Rancati, Cristina Borghi, Letizia Prada, Ennio Rizza); la presente immediatamente eseguibil**

Deliberazione di Consiglio comunale numero 14 del 31 luglio 2013. :
Determinazione aliquote, detrazioni e valori venali aree fabbricabili per
l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU". anno 2013.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
(Oscar Dott. Gandola)

Il Segretario Comunale
(Antonietta dott.ssa Fortini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile del Servizio Pubblicazioni, che copia del presente verbale, avente pubblicità legale, viene pubblicata all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale www.comune.ceranodintelvi.co.it di questo Comune accessibile al pubblico ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.

Il Segretario Comunale
(Antonietta dott.ssa Fortini)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- o decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (articolo 134, comma 3, del d.Lgs. 18.08.2000 n.267);
- o è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267).

li, _____

Il Segretario Comunale
(Antonietta dott.ssa Fortini)

Deliberazione di Consiglio comunale numero 14 del 31 luglio 2013. :
 Determinazione aliquote, detrazioni e valori venali aree fabbricabili per
 l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU". anno 2013.

**TABELLA ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE DEL
 CONSIGLIO COMUNALE N° 14 DEL 31 luglio 2013**

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA	INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA (IF) INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA (UF)	MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL P.G.T.	VALORE DELL'AREA A M² AI FINI I.M.U.
C1	I.F. 1,00 m ³ /m ²	Concessione edilizia senza P.A.	€. 45,00
C2	I.F. 0,80 m ³ /m ²	Concessione edilizia senza P.A.	€. 45,00
C3	I.F. 0,70 m ³ /m ²	Concessione edilizia senza P.A.	€. 45,00
C3	I.F. 0,80 m ³ /m ²	Concessione edilizia con obbligo di P.A.	€. 45,00
IP Insediamenti produttivi - artigianali	I.F. 0,20 m ³ /m ² U.F. 0,50 m ³ /m ²	Concessione edilizia senza P.A.	€. 45,00

Deliberazione di Consiglio comunale numero 14 del 31 luglio 2013. :
Determinazione aliquote, detrazioni e valori venali aree fabbricabili per
l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU". anno 2013.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Oscar dott. Gandola

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Antonietta dott.ssa Fortini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

N..... Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile del Servizio Pubblicazioni, che copia del presente verbale, avente pubblicità legale, viene pubblicata all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale www.comune.ceranodintelvi.co.it di questo Comune accessibile al pubblico ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Antonietta dott.ssa Fortini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- o decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (articolo 134, comma 3, del d.Lgs. 18.08.2000 n.267);
- o è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267).

Lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Antonietta dott.ssa Fortini

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì,

COMUNALE

IL SEGRETARIO
Antonietta dott.ssa Fortini

Deliberazione di Consiglio comunale numero 14 del 31 luglio 2013. :
Determinazione aliquote, detrazioni e valori venali aree fabbricabili per
l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU". anno 2013.